

Roma, 28/03/2026

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

PARERE TECNICO

Ricostruzione normativa, interpretazione sistematica e valutazioni critiche

1. Inquadramento normativo

I premi sportivi dilettantistici di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 36/2021 sono qualificati come somme soggette a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Tale inquadramento comporta l'applicazione di un regime di tassazione a titolo d'imposta, operato direttamente dal soggetto erogante, che assume natura definitiva e non richiede ulteriori adempimenti dichiarativi in capo al percettore.

2. Evoluzione normativa recente

Il quadro normativo relativo ai premi sportivi dilettantistici ha subito, in un arco temporale estremamente ristretto, una sequenza di interventi tra loro non coordinati, determinando una significativa discontinuità applicativa.

In particolare:

- **2024** → introduzione dell'esenzione fino a € 300, quale misura temporanea volta alla semplificazione e alla riduzione degli oneri fiscali su importi di modesta entità;
- **2025** → eliminazione dell'esenzione e conseguente ritorno al regime ordinario di tassazione mediante ritenuta del 20%;
- **inizio 2026** → conferma della tassazione piena, in assenza di proroghe o interventi correttivi, con apparente stabilizzazione del regime ordinario;
- **marzo 2026** → reintroduzione dell'esenzione, nuovamente in forma temporanea, attraverso l'art. 9 del D.L. 38/2026.



Tale successione normativa evidenzia una evidente instabilità legislativa, caratterizzata da interventi ravvicinati, non sempre coerenti tra loro e privi di un disegno sistematico unitario.

3. Regime ordinario

In via ordinaria, i premi sportivi dilettantistici sono qualificati come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 600/1973 e, pertanto, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

Tale regime costituisce la disciplina strutturale del sistema ed è caratterizzato da:

- tassazione definitiva alla fonte;
- semplicità applicativa;
- assenza di ulteriori obblighi dichiarativi per il percettore.

Ne consegue che la ritenuta del 20% rappresenta la regola generale, mentre eventuali esenzioni devono essere considerate deroghe temporanee e di stretta interpretazione.

4. Il nuovo intervento: art. 9 D.L. 38/2026

Con l'art. 9 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina dei premi sportivi dilettantistici, procedendo alla **reintroduzione, in via temporanea, della soglia di esenzione dalla ritenuta**, già oggetto di precedenti interventi normativi di segno opposto.

In particolare:

- è prevista l'esenzione fino a € 300;
- la disciplina trova applicazione nel periodo **28 marzo 2026 – 31 dicembre 2026**;
- il meccanismo è di tipo “a soglia secca”:

→ al superamento del limite, la ritenuta del 20% si applica sull'intero importo.

Tale intervento si colloca in una sequenza normativa caratterizzata da ripetuti mutamenti di indirizzo, che hanno visto, nel breve arco temporale di poco più di un anno, l'introduzione, la soppressione e la successiva reintroduzione della medesima misura agevolativa.

👉 Sotto il profilo sistematico, la scelta di ripristinare l'esenzione senza un contestuale intervento di coordinamento complessivo della disciplina appare sintomatica di un approccio normativo non lineare, fondato su interventi episodici piuttosto che su una pianificazione strutturale. Elemento qualificante della disposizione è il riferimento alle somme “versate”, dal quale discende l'applicazione del criterio di cassa, con effetti rilevanti in termini di decorrenza e di ambito temporale della misura.

👉 Ne deriva che l'agevolazione non assume carattere strutturale, ma si configura come intervento temporaneo, circoscritto e privo di continuità rispetto al regime ordinario, contribuendo a mantenere un quadro normativo complessivamente instabile.

5. Criterio di cassa e frattura del periodo d'imposta 2026

Il riferimento alle somme “versate” comporta che:

- rileva esclusivamente la data di pagamento;
- la norma non ha efficacia retroattiva.

Da tale impostazione discende una conseguenza di particolare rilievo sotto il profilo applicativo, che incide direttamente sulla gestione operativa degli enti:

Anno 2026 articolato in due regimi distinti

- **dal 1° gennaio 2026 al 27 marzo 2026**
→ ritenuta del 20% integralmente applicabile
- **dal 28 marzo 2026 in avanti**
→ esenzione fino a € 300

👉 Si determina, quindi, all'interno del medesimo periodo d'imposta, un doppio regime fiscale fondato esclusivamente sulla data di pagamento del premio. Sotto il profilo sistematico, tale soluzione appare difficilmente conciliabile con i principi di coerenza e uniformità dell'imposizione, in quanto conduce a trattamenti fiscali differenti per fattispecie sostanzialmente identiche, variando unicamente il momento dell'erogazione.

👉 In altri termini, premi aventi la medesima natura, riferiti al medesimo contesto sportivo e corrisposti nello stesso anno, possono risultare assoggettati a regimi impositivi opposti, esclusivamente in funzione di un elemento temporale del tutto contingente. Tale impostazione, oltre a generare evidenti criticità applicative, conferma la mancanza di un coordinamento organico della disciplina e contribuisce ad accrescere il livello di incertezza operativa per gli enti sportivi chiamati alla corretta gestione degli adempimenti fiscali.

6. Determinazione della soglia e ambito temporale

La soglia di € 300 deve essere determinata:

👉 esclusivamente con riferimento ai premi erogati nel periodo **28 marzo 2026 – 31 dicembre 2026**.

Non assumono rilevanza:

- i premi erogati nel periodo **1° gennaio – 27 marzo 2026**.

Tale conclusione discende direttamente dall'impianto normativo, che individua in modo espresso la decorrenza della misura agevolativa e non prevede alcuna forma di estensione retroattiva.

In particolare, l'interpretazione si fonda su:

- il principio di irretroattività delle norme tributarie;
- la decorrenza espressamente prevista dal legislatore;

- L'assenza di disposizioni transitorie che consentano il cumulo con periodi antecedenti.

👉 Sotto il profilo sistematico, tale impostazione determina un'ulteriore criticità applicativa, in quanto impone di considerare separatamente, ai fini della medesima soglia, periodi temporalmente contigui ma fiscalmente disallineati.

👉 Ne deriva che premi già assoggettati a ritenuta nei primi mesi del 2026 risultano del tutto irrilevanti ai fini del raggiungimento della soglia, mentre premi successivi possono beneficiare nuovamente dell'esenzione, determinando un effetto di discontinuità che appare poco coerente con una logica di uniformità del trattamento fiscale.

Tale configurazione conferma, ancora una volta, come l'intervento normativo non sia stato accompagnato da un adeguato coordinamento temporale, con conseguente aggravio interpretativo e operativo per i soggetti chiamati ad applicare correttamente la disciplina.

7. Criticità sistemiche

L'intera vicenda normativa relativa ai premi sportivi dilettantistici presenta profili di evidente criticità sotto il profilo della coerenza, della stabilità e della qualità della tecnica legislativa. In particolare, la sequenza di interventi che ha visto, nel breve arco temporale di poco più di un anno, l'introduzione, la successiva eliminazione e la nuova reintroduzione della soglia di esenzione evidenzia un quadro normativo instabile, caratterizzato da interventi ravvicinati e non coordinati tra loro, privi di un disegno sistematico unitario. Tale discontinuità ha inciso negativamente anche sul principio di affidamento, in quanto gli operatori del settore, dopo aver adeguato i propri comportamenti nel corso del 2025 al regime di tassazione piena, si trovano nel 2026 nuovamente esposti a un mutamento normativo, con evidenti difficoltà nella pianificazione amministrativa e nella gestione degli adempimenti fiscali. Particolarmente rilevante appare, inoltre, la scelta di introdurre la nuova disciplina con decorrenza infrannuale, che determina, all'interno dello stesso periodo d'imposta, l'applicazione di regimi fiscali differenti per fattispecie sostanzialmente identiche, esclusivamente in funzione della data di pagamento del premio. Ne deriva una situazione in cui premi aventi la medesima natura, riferiti al medesimo contesto sportivo e corrisposti nello stesso anno, possono risultare assoggettati a trattamenti fiscali opposti, con evidenti profili di irrazionalità sotto il profilo sistematico. A ciò si aggiunge una complessità operativa non proporzionata alla dimensione economica della fattispecie, in quanto la disciplina richiede il monitoraggio cumulativo dei premi per singolo atleta, la distinzione delle erogazioni in base alla data di pagamento e il controllo continuo della soglia di € 300, con conseguente aggravio amministrativo per gli enti sportivi. Infine, deve evidenziarsi l'assenza di una disciplina transitoria idonea a coordinare il regime applicabile nel primo trimestre 2026 con quello successivo, determinando una frattura normativa all'interno dello stesso anno fiscale, priva di adeguata giustificazione sistematica e fonte di ulteriori incertezze interpretative.

👉 Nel complesso, la disciplina in esame conferma un approccio normativo frammentario e non coordinato, che, anziché semplificare, contribuisce ad accrescere il livello di incertezza e complessità operativa per gli operatori del settore.

8. Aspettative interpretative e assenza di copertura finanziaria

Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 si è diffusa, tra gli operatori del settore, l'aspettativa di un possibile ripristino della soglia di esenzione con efficacia retroattiva, anche sulla base di interpretazioni non formalizzate della normativa in evoluzione. Tale impostazione, tuttavia, non poteva trovare fondamento sotto il profilo tecnico-giuridico e contabile.

In particolare:

- una misura retroattiva avrebbe richiesto specifiche coperture finanziarie;
- tali coperture avrebbero dovuto essere coerenti con gli equilibri di finanza pubblica già definiti;
- l'assenza di stanziamenti dedicati rendeva, di fatto, impraticabile una reintroduzione dell'esenzione con effetti su periodi già conclusi.

Ne consegue che eventuali comportamenti attendisti, quali il rinvio dell'applicazione della ritenuta o della regolarizzazione delle posizioni pregresse, risultavano privi di adeguato supporto normativo e potenzialmente esposti a rischio.

👉 La disciplina introdotta dal D.L. 38/2026 conferma tale impostazione, prevedendo una decorrenza esclusivamente prospettica e limitata ai premi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

9. Conclusioni operative

Alla luce del quadro normativo vigente, si ritiene che:

- si applichi il **criterio di cassa**, con rilevanza esclusiva della data di pagamento del premio;
- i premi erogati fino al **27 marzo 2026** siano integralmente soggetti a ritenuta del 20%;
- i premi erogati a partire dal **28 marzo 2026** possano beneficiare dell'esenzione entro il limite di € 300;
- la soglia di € 300 debba essere calcolata esclusivamente con riferimento ai premi erogati nel periodo agevolato, senza considerare le somme corrisposte nei mesi precedenti.

10. Considerazioni finali

La disciplina in esame rappresenta un caso emblematico di:

- carente coordinamento normativo;
- assenza di una visione sistemica;
- ricorso a interventi temporanei e non strutturali.



Il risultato è un quadro normativo che, anziché semplificare, introduce:

- incertezza interpretativa;
- complessità operativa;
- difficoltà applicative per gli operatori del settore.

In tale contesto, si conferma la necessità di un intervento normativo organico e definitivo, idoneo a restituire stabilità, chiarezza e coerenza al sistema, evitando il ripetersi di soluzioni frammentarie che incidono negativamente sull'operatività degli enti sportivi.

Rag. Simone Marchi